

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1132-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1973
(V. Stampato n. 1937)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 1973*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il 12 maggio 1972 vennero firmati a Port Louis due importanti documenti internazionali a mezzo dei quali lo Stato di Maurizio veniva associato alla Comunità economica europea ricevendo lo stesso trattamento che fu concesso agli Stati africani e malgascio attraverso la Convenzione stipulata fra la CEE e questi Stati, e firmata a Youndé il 29 luglio 1969.

Il disegno di legge che il Senato ha in discussione prevede in primo luogo la ratifica di questo trattato di associazione. Il relatore ritiene doveroso sottolineare che esso riveste una importanza politica di particolare rilievo perchè si tratta del primo Stato, fra i membri del Commonwealth britannico, ad aderire allo statuto del SAMA effettuando una scelta fra quelle proposte nel trattato di adesione della Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, alla Comunità economica europea.

Ed infatti per quanto concerne i membri del Commonwealth, il trattato di adesione prevede delle possibilità alternative: o la partecipazione al trattato di associazione CEE o la conclusione con la Comunità di specifiche convenzioni di associazione o la stipula di semplici accordi commerciali.

Il trattato di associazione con lo Stato di Maurizio comprende norme intese ad abolire o a diminuire considerevolmente i dazi doganali e le tasse di effetto, nell'intento di agevolare e sviluppare gli scambi commerciali ai fini, in particolare, di riequilibrare l'*import-export* che attualmente è nel rapporto di 25 a 1 in favore dell'Europa comunitaria.

Una situazione a parte viene fatta al regime di esportazione dello zucchero, che è il prodotto di gran lunga più importante dell'Isola, e per il quale è previsto il mantenimento fino al 28 febbraio 1975 della normativa fissata nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero.

Essa prevede inoltre alcune norme rivolte a promuovere lo sviluppo economico e industriale dell'Isola e ad assicurare la cooperazione tecnica e finanziaria dell'Europa.

Anche se il testo del trattato non ne fa parola, risulta evidente che il trattato debba

scadere alla data del 31 gennaio 1975, per evidente analogia con la data di scadenza della Convenzione di Yaoundé.

I problemi del finanziamento di questo Accordo di associazione sono regolati da un ulteriore accordo — Accordo interno fra i Paesi della Comunità economica europea — stipulato alla medesima data del 12 maggio 1972 e nella medesima capitale di Maurizio (Port Louis); e che il Senato si appresta contestualmente a ratificare.

Secondo questo Accordo il Fondo europeo di sviluppo viene portato da 900 a 905 milioni di unità di conto; e di questo Fondo la parte dell'Italia passa da 140.600.000 unità di conto a 141.381.111 unità di conto, con un aumento in lire italiane di 488 milioni.

La Commissione Affari esteri del Senato ha dato parere favorevole in sede referente alla ratifica in discussione, con l'astensione della minoranza comunista. È stato tuttavia fatto notare che l'estensione di questi benefici di cui godono gli Stati del SAMA, ed oggi lo Stato di Maurizio, se dovesse aver luogo per tutti i paesi che fanno parte del Commonwealth, con analoghi obblighi di assistenza e finanziamento ai fini dello sviluppo, metterebbe a carico di tutti i paesi della Comunità un onere che non verrebbe compensato da situazioni e posizioni attive ormai acquisite da lunghissimi periodi di tempo da parte della Francia e dell'Inghilterra, dei quali due Stati i paesi da associare erano o sono tuttavia in qualche modo dipendenti.

Il relatore inoltre non può non rilevare il paradosso della norma concertata tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero del tesoro; il quale ultimo assegna la copertura finanziaria del provvedimento all'anno di grazia 1977; e cioè a due anni dopo che la convenzione, come più sopra è stato avvertito, andrà a scadere.

La Commissione Affari esteri del Senato torna infine ad invitare espressamente il Governo affinché non venga ritardato fino all'ultimo giorno utile — come nel caso in specie si verifica — l'invio al Parlamento dei disegni di legge che implicano sollecite scadenze.

PECORARO, relatore

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA EUROPEE

24 maggio 1973

La Giunta per gli Affari della Comunità europee rileva l'importanza degli atti internazionali, concernenti l'associazione dell'isola Maurizio alla convenzione di associazione CEE/SAMA e la modifica dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmata a Youndé il 29 luglio 1969. L'adesione dell'isola Maurizio è importante politicamente poichè si tratta del primo paese del Commonwealth ad aderire all'associazione CEE/SAMA.

La Giunta, nel rilevare come l'Italia sia l'ultimo paese della Comunità a ratificare l'accordo, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

*F.to COPPOLA, estensore***PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

23 maggio 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente, a decor-

rere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 5 del primo Accordo ed all'articolo 2 del secondo Accordo.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi.

Art. 4.

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 488 milioni. Allo stanziamento di tale somma si provvederà con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.